

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

XII

1. ***È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.***
2. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.